M_D A7504A9 REG2026 0029630 02-11-2026

CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI**
**MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA DIFESA**

Al Ministero della difesa
Direzione Generale dei lavori
5^ Divisione -3^ Sezione
geniodife@postacert.difesa.it

e, p.c. All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della difesa
ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: CE 109325 - Decreto Direttoriale n. 162 in data 17/07/2026 - Contratto n. 11069 di Rep. in data 04/06/2026 – AID SCFM - Servizio di catalogazione, confezionamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e successiva bonifica degli ambienti presso la Caserma Guareschi di Firenze ID 4311 - ECONET S.r.l. Unipersonale - CIG B7C973DA29 – CUP 19125001150001 - Cap. 7120/36 C/R 25 SGD - P. 5465 cl. 1 (Prot. Cdc 45015 del 23/07/2026. Silea n. 224346/2026)

Si restituisce il decreto di cui all'oggetto, poiché non si ritiene che lo stesso rientri tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di questa Corte ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994 e, in particolare, tra quelli di cui alla lett. g) del citato comma ossia "*decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato*" .

Tale profilo, rispetto al quale codesta Amministrazione non ha fornito alcun elemento aggiuntivo, era già stato evidenziato da questo Ufficio in sede di rilievo, in cui si esprimevano perplessità in merito al fatto che il contratto di cui il provvedimento in oggetto dispone l'approvazione non è stato stipulato da codesta Amministrazione, bensì da Agenzia Industrie e Difesa (AID).

Codesta Amministrazione, nel rispondere al rilievo formulato da questo Ufficio di controllo, ha affermato che "*Nel caso di specie con la decisione di contrarre n. 61 in data 24/06/2025, questa Direzione ha demandato ad Agenzia Industrie Difesa la gestione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (…) Geniodife, pertanto, ha svolto in relazione al procedimento di cui trattasi la funzione di stazione appaltante, delegando l'espletamento della procedura di gara e la stipula del contratto all'Agenzia Industrie Difesa, per ragioni di semplificazione procedimentale*". Tuttavia, la determina a contrarre (prot. n. 61 del 24.06.2025),

M_D ABBE6E3 REG2026 0111706 02-11-2026

si limita a disporre che "*l'Agenzia Industrie Difesa proceda ad avviare la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di risanamento ambientale presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze*", non delegando a quest'ultima anche la firma del contratto, bensì solo la procedura di gara. D'altro canto, nemmeno si può presumere che la stessa discenda direttamente dalla Convenzione siglata con AID per il triennio 2025/2027 (che, all'art. 5, comma 2, peraltro, prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria e bonifica sui beni immobili attribuiti alla gestione di AID rimangono in capo al Ministero della Difesa e che gli interventi sono attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori nell'ambito di quest'ultimo), né dalle "Linee Guida tecnico-operative" emanate da Geniodife in data 14 aprile 2021 che, espressamente, prevedono che i contratti siano stipulati dalla predetta Direzione generale e non da AID (cfr. parte 2° , lett. h).

Peraltro, sebbene appaia possibile che codesto Ministero nomini un responsabile unico del procedimento (RUP) tra i dipendenti di AID, la natura esterna del titolare dell'incarico osta all'immediata configurabilità di un potere di stipula per conto del Ministero della difesa. Difatti, come anche chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione nel parere n. 50/2024, nel caso di ricorso a centrali di committenza o stazioni appaltanti delegate, la stipula del contratto – che non rientra nella fase di affidamento – rimane in capo all'Amministrazione delegante, salva la possibilità "*di definire nell'accordo di cui all'art. 62, comma 9 [del d.lgs. n. 36/2023], le competenze della Stazione appaltante delegante e di quella delegata, rimettendo a quest'ultima anche la sottoscrizione del contratto in nome e per conto della Stazione appaltante non qualificata-delegante*".

Tanto premesso, impregiudicata ogni valutazione sulla correttezza della procedura seguita, posto che nel caso in esame non si rinviene, nella documentazione trasmessa, alcuna espressa delega, il contratto stipulato da AID non può ritenersi stipulato in nome e per conto della stazione appaltante Geniodife, essendo, quindi formalmente e sostanzialmente imputabile ad AID. Conseguentemente, il decreto di approvazione del contratto trasmesso a questo Ufficio non può essere ritenuto assoggettabile a controllo, non essendo AID soggetta al controllo preventivo di legittimità. Difatti, l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 dispone che "*Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*", ovverosia al controllo successivo sulla gestione, come confermato dall'art. 142 del DPR 90 del 2010 (che reca la disciplina sui controlli sull'Agenzia), secondo il quale "*La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*".

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, conclusivamente, si restituisce il decreto in oggetto.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Elisabetta Conte)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Luca Fazio)

M_D ABBE6E3 REG2026 0111706 02-11-2026